

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Infortuni – Il nuovo obbligo di comunicazione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, a decorrere dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro avranno l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Premessa

Con l'introduzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), sulla base dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, si attiverà anche un altro obbligo, che è quello previsto all'interno del Testo Unico sulla Sicurezza e riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai quali toccherà, quindi:

- ↳ **l'obbligo di comunicare in via telematica sia all'INAIL, che all'IPSEMA, che al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)** di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, **tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal luogo di lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.**



A tale obbligo bisognerà assolvere **entro 48 ore** dalla ricezione del certificato medico

La decorrenza dell'obbligo

Nonostante l'entrata in vigore del SINP era prevista a partire dal 12 ottobre 2016, il **comma 1-bis dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008** (che disciplina i doveri del datore e del dirigente), ha previsto che:

- ↳ la comunicazione relativa agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, sarà obbligatoria a partire dalla scadenza del termine di **sei mesi dall'adozione del Decreto di cui all'articolo 8 comma 4** (ossia il D.M. n. 183/2016).



A distanza di anni, dunque, è stato adottato il **Decreto Ministeriale del 25 maggio 2016, n. 183** con cui sono state fornite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del predetto Sistema Informativo. La norma, in particolare, stabilisce che tale obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del suddetto regolamento interministeriale, entrato in vigore il **12 ottobre 2016**. Dunque, l'invio telematico delle comunicazioni ai fini statistici avrebbe dovuto, pertanto, iniziare dal **12 aprile 2017**.

D.L. MILLEPROROGHE

Ora, dopo l'entrata in vigore del D.L. Milleproroghe (D.L. n. 244/2016, di conversione nella L. n. 19/2017), l'obbligo di comunicazione è stato portato **da 6 a 12 mesi**.



I datori di lavoro dovranno, quindi, ottemperare all'obbligo **a partire dal 12 ottobre 2017**, utilizzando gli strumenti e le procedure predisposte dall'INAIL. Il differimento dell'adempimento, in realtà, è dovuto al fatto di consentire all'INAIL di predisporre un'apposita procedura telematica per l'obbligo in commento.

In definitiva, l'articolo 18 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), concernente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, alla lettera r) prevede, che tali soggetti, nello svolgimento delle loro funzioni **devono comunicare** in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, **al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8**, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, **i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento** e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni.

Nuovo adempimento

Detto ciò, ricordiamo che **dal 12 ottobre 2017** i datori di lavoro avranno un nuovo adempimento. Per cui sarà necessario trasmettere:

1. la **comunicazione a fini statistici e informativi** di tutti gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza **di almeno un giorno** escluso quello dell'evento, nel termine di 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
2. la **denuncia a fini assicurativi degli infortuni all'INAIL**, per gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro **superiore a 3 giorni**, sempre entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.



Si configurano, in tal modo, due distinte e separate tipologie di denuncia:

1. una a fini meramente statistici che è quella che riguarda le assenze per malattia inferiori a 3 giorni;
2. un'altra, che è la denuncia vera e propria che fa riferimento invece agli infortuni per malattia con periodo di astensione pari o superiore a 3 giorni.

Le sanzioni per il mancato rispetto del nuovo obbligo vanno da euro 548,00 a euro 1972,80.

Si invitano i gentili clienti a inviare tempestivamente allo studio il certificato di infortunio per permettere di effettuare la denuncia prevista.

Distinti saluti